



Registro Generale n. 159

ORDINANZA STRADALE N. 88 DEL 02-07-2024

Oggetto: **SOSPENSIONE TEMPORANEA DI ALCUNE STRADE COMUNALI A VILLA DEL CONTE IN OCCASIONE DELLA GARA CICLISTICA DENOMINATA "38° GIRO DEL MEDIO BRENTA ", PREVISTA PER DOMENICA 07 LUGLIO 2024**

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

PREMESSO che domenica 07 luglio 2024 avrà luogo la gara ciclistica denominata "38° giro del Medio Brenta 2024" , che interesserà alcune strade urbane ed extraurbane da Villa del Conte luogo di partenza a Gallio (VI) luogo di arrivo, organizzata dall' A.S.D. Veloce Club di Villa del Conte con sede a Villa del Conte in via Piovego nr. 02;

RAVVISATA la necessità di adottare il richiesto provvedimento di chiusura al traffico con contestuale divieto di sosta con rimozione, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e sicurezza nonché consentire il regolare e sicuro svolgimento della manifestazione e la tutela dei partecipanti;

DATO ATTO che la validità della presente ordinanza è subordinata al rilascio della prescritta autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Padova, assunta a prot. 20880 del 28.06.2024;

ACQUISITO nulla osta rilasciato dal Responsabile Settore Servizi Tecnici del Comune di Villa del Conte, assunto a prot. nr. 18880 del 11.06.2024;

ACQUISITO nulla osta rilasciato dal Responsabile dell'area Servizi Tecnici del Comune di Curtarolo, assunto a prot. nr. 20075 del 21.06.2024;

VISTE le Circolari del Ministero dell'Interno n. 300/A/10164/19/116//1/1 del 27/11/219 e n. 300/A6989/20/116/1/1 del 29/9/2020

VISTI gli artt. 7 e 9 del Codice della Strada approvato con D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e successive integrazioni e modifiche;

VISTI l'art. 4 del D. Lgs. 165/2002 e l'art. 107 del T.U.E.L. – D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione domenica 07 luglio 2024, ovvero il tempo necessario al passaggio dei ciclisti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in gara, a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara" e fino al passaggio di quello con il cartello "fine gara ciclistica", **nelle strade urbane interessate dal percorso** come da programma, tabella di marcia, planimetria allegati che, a tutti gli effetti costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

La durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente, salvo che non sia diversamente disposto dagli organi di Polizia stradale per necessità connesse alla sicurezza della circolazione ed alla tutela dell'incolumità pubblica e degli atleti.

DISPONE

1. ai sensi degli artt. 14, 26 e 37 del Codice della Strada, a carico dell'ente proprietario della strada, ovvero del comune, la fornitura e l'apposizione della necessaria segnaletica al fine di rendere

- efficace il presente provvedimento, fatte salve formali disposizioni dell'ente proprietario della strada di affidamento a terzi;
2. tutti gli operatori della forza pubblica sono tenuti a far rispettare la presente Ordinanza; ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada compresa la rimozione dei veicoli;
 3. la pubblicazione nell'albo on-line della Federazione dei Comuni del Camposampierese come da disposizioni di legge;

AVISA

1. che la gestione della segnaletica, sia di interdizione che di deviazione del traffico, deve essere garantita dal responsabile dell'evento con adeguato personale incaricato;
2. a tale area così delimitata potranno accedere esclusivamente i residenti ed i domiciliati, nonché i mezzi con a bordo persone diversamente abili, oltre ai mezzi che daranno vita alla manifestazione ed a coloro che intendono partecipare come organizzatori, parcheggiando i propri veicoli nei limiti della capienza delle aree a tal fine destinate e secondo le indicazioni del personale addetto, i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine;
3. la presente ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale NON sostituisce altri eventuali e necessari provvedimenti da parte delle autorità o uffici competenti al fine di autorizzare spettacoli e/o trattenimenti pubblici o qualsiasi altro evento e/o manifestazione, anche in ordine all'adozione ed attuazione di misure riguardanti safety e security;
4. nel caso in cui vi siano variazioni di orario nella chiusura o nell'apertura al traffico, è fatto obbligo di avvisare il Comando;
5. il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada provvederà, ove necessario ed in applicazione dell'art. 43/5 del Codice della strada, a disciplinare la circolazione dei veicoli garantendone l'immediato ripristino in caso di necessità anche in deroga al presente provvedimento;

TRASMETTE

- al Comune di Curtarolo e Villa del Conte per la pubblicazione all'albo on-line e per la consegna all'A.S.D. Veloce Club di Villa del Conte con sede a Villa del Conte in via Piovego nr. 02;
- Alla Questura;
- alla Prefettura di Padova;
- alla Stazione dei Carabinieri di Curtaolo e Villa del Conte;
- all'Area Distrettuale 4 - dell'ULSS 6 Euganea;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco,
- alla Provincia di Padova;
- al servizio trasporto pubblico Busitalia Spa.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ovvero alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione della stessa.

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L.n. 241/90
Unità Organizzativa: 3^a unità Organizzativa
Responsabile del Procedimento e Istruttoria: C.G
Tel. 049/9315666

IL COMANDANTE
Paolucci Antonio

(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 c. 2 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)